

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
412/2019/R/EEL**

**MODIFICA DEL PROCESSO DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI
DISPACCIAMENTO E TRASPORTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA
ISTANZA NEL SETTORE ELETTRICO**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

15 ottobre 2019

Premessa

Con il presente documento per la consultazione l'Autorità descrive i propri orientamenti finalizzati a ridurre l'esposizione finanziaria di Terna e delle imprese distributrici nei confronti dell'utente del dispacciamento e del trasporto (di seguito: utente), maturata nell'intervallo temporale intercorrente tra la comunicazione di risoluzione del contratto di dispacciamento e/o del contratto di trasporto e l'attivazione dei servizi di ultima istanza, riducendo corrispondentemente gli oneri legati ai relativi sistemi di garanzie.

In particolare, gli interventi di seguito prospettati delineano un modello che, in presenza di una risoluzione del contratto di dispacciamento e/o del contratto di trasporto, pur salvaguardando la possibilità per il cliente finale di accedere alla procedura veloce di uscita dal servizio di ultima istanza, minimizzi l'esposizione finanziaria del sistema nei confronti dell'utente facendo decorrere l'efficacia della risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto e, conseguentemente, l'attivazione del servizio di ultima istanza, dal momento stesso della comunicazione al SII della risoluzione contrattuale.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **15 novembre 2019**. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia
Unità SII, Processi e Monitoraggio

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.608
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati-retail@arera.it
sito internet: www.arera.it

1 Introduzione

- 1.1 Con il presente documento per la consultazione l’Autorità descrive i propri orientamenti finalizzati a ridurre l’esposizione finanziaria del sistema nei confronti dell’utente nell’intervallo temporale intercorrente tra la comunicazione di risoluzione del contratto di dispacciamento e/o del contratto di trasporto e il successivo *switching* o attivazione dei servizi di ultima istanza, riducendo corrispondentemente gli oneri legati ai relativi sistemi di garanzie.
- 1.2 L’obiettivo specifico che l’Autorità intende perseguire, nell’ambito dell’Obiettivo Strategico OS19 – Miglioramento degli strumenti per la gestione del rischio di controparte nei servizi regolati – contenuto nel Quadro Strategico per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione 242/2019/A, è quello di limitare gli effetti, in termini di esposizione finanziaria, del rischio a cui è esposto il sistema date le attuali tempistiche di efficacia delle risoluzioni dei contratti di dispacciamento e trasporto.
- 1.3 In particolare, il modello prospettato nel presente documento per la consultazione prevede una gestione con tempistiche più rapide e stringenti del passaggio del punto di prelievo dal contratto di dispacciamento e trasporto dell’utente per il quale viene comunicata la risoluzione del contratto, all’esercente il servizio di ultima istanza, a condizioni specifiche non penalizzanti per il cliente finale e, naturalmente, senza soluzione di continuità della medesima fornitura.
- 1.4 La riduzione dell’esposizione per il sistema attraverso un processo di risoluzione più rapido ed efficiente, oltre che rappresentare un fattore positivo in termini generali di affidabilità del mercato per gli operatori di sistema, per tutti i soggetti che nel mercato operano correttamente e, naturalmente, per i clienti finali, ha un effetto positivo diretto nei confronti di tutti gli utenti del dispacciamento e trasporto in relazione al livello di garanzie necessario per la copertura di tale esposizione.
- 1.5 Gli orientamenti delineati nel presente documento per la consultazione sono coerenti con le recenti disposizioni dell’Autorità approvate con la deliberazione 272/2019/R/eel, funzionali a rafforzare la solidità in termini di garanzia delle relazioni di sistema nel mercato che hanno minimizzato il rischio derivante dalle possibili inadempienze degli operatori con riferimento ai punti di prelievo in acquisizione, intervenendo sull’efficientamento dei processi di mercato e senza introdurre ulteriori oneri in termini di garanzie finanziarie gravanti sugli operatori di mercato.
- 1.6 Al fine di inquadrare correttamente il modello prospettato, il presente documento è strutturato come segue:
 - nel paragrafo 2 vengono sintetizzate le disposizioni regolatorie vigenti inerenti alla gestione dei processi di risoluzione dei contratti di dispacciamento e di trasporto e di attivazione dei servizi di ultima istanza;
 - nel paragrafo 3 vengono descritti gli orientamenti delineati in merito alla limitazione dell’esposizione del sistema in caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto;
 - nel paragrafo 4 vengono illustrate le modalità e tempistiche per l’implementazione degli orientamenti prospettati.


2 **Regolazione vigente con riferimento alla gestione di processi di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto e di attivazione dei servizi di ultima istanza**

- 2.1 Il Titolo III del Testo Integrato Morosità Elettrica (di seguito: TIMOE) contiene le disposizioni funzionali alla regolazione dei servizi di dispacciamento e trasporto nei casi di inadempimento da parte dell'utente o di risoluzione del contratto tra l'utente del dispacciamento e trasporto e la controparte commerciale.
- 2.2 La deliberazione 553/2016/R/eel ha modificato il TIMOE e riformato le modalità e le tempistiche di attivazione dei servizi di ultima istanza, introducendo soluzioni volte a minimizzare il *tempo di risoluzione contrattuale* e rafforzando il concetto di temporaneità che devono assumere tali servizi, in particolare:
- a) ha rivisto le tempistiche necessarie per la risoluzione per inadempimento dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'utente e, conseguentemente, per l'attivazione dei servizi di ultima istanza;
 - b) in considerazione delle esigenze dei clienti finali, ha previsto misure che consentano di evitare l'attivazione temporanea dei servizi di ultima istanza o limitarne la durata, anche attraverso la possibilità di uscire dai medesimi in corso mese;
 - c) in ragione delle innovazioni sopra prospettate, ha delineato specifici interventi in relazione allo *switching* e alla corretta determinazione e regolazione delle partite economiche relative al *settlement*, contenendone gli aggravii.
- 2.3 Un'ulteriore modifica introdotta dalla deliberazione 553/2016/R/eel è relativa al processo di comunicazione al cliente finale della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'utente, e prevede che tale comunicazione sia trasmessa ai clienti finali interessati direttamente dal SII, al fine di aumentare il tempo effettivo a disposizione dei clienti per la ricerca di un nuovo fornitore.
- 2.4 Con riferimento alla procedura di risoluzione del contratto di dispacciamento, l'articolo 19 del TIMOE definisce gli obblighi informativi di Terna e del SII per inadempimenti relativi al contratto di dispacciamento.
- 2.5 In particolare, l'articolo 19 del TIMOE prevede che:
- a) contestualmente all'invio della comunicazione di diffida prevista in applicazione dell'articolo 13 del Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo ai sensi della deliberazione n. 111/06 (di seguito: comunicazione di diffida), Terna comunichi al SII il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo all'utente verrà risolto;
 - b) il SII provveda tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di Terna, a comunicare alle imprese distributrici il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo all'utente del trasporto e dispacciamento verrà risolto;
 - c) decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida, in caso di inadempimento dell'utente del dispacciamento, Terna sia tenuta a dare immediata comunicazione di tale mancato adempimento al SII;
 - d) il SII provveda, tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo, a dare immediata comunicazione alle imprese distributrici interessate dalle conseguenze del mancato adempimento comunicato da Terna, indicando, tra le altre informazioni, la data a decorrere dalla quale saranno attivati i servizi di maggior tutela o salvaguardia in assenza di una richiesta di *switching* da parte di un nuovo utente;

- e) il SII, nei medesimi termini di cui alla precedente lettera d), provveda a comunicare a ciascuna controparte commerciale, se diversa dall'utente inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di dispacciamento relativo all'utente del dispacciamento cui la stessa risulta associata;
 - f) il SII provveda, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera c), ad inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati all'utente del trasporto e dispacciamento inadempiente la comunicazione di risoluzione dei relativi contratti.
- 2.6 Con riferimento alla procedura di risoluzione del contratto di trasporto, l'articolo 20 del TIMOE definisce gli obblighi informativi dell'impresa distributrice e del SII per inadempimenti relativi al servizio di trasporto.
- 2.7 In particolare, l'articolo 20 del TIMOE prevede che:
- a) in caso di inadempimento dell'utente del trasporto, allo scadere dei termini previsti nell'Allegato B del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, l'impresa distributrice sia tenuta a dare immediata comunicazione al SII che il contratto di trasporto con riferimento al medesimo utente si intende risolto;
 - b) il SII provveda, tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera a), a comunicare all'impresa distributrice l'elenco dei punti di prelievo associati all'utente inadempiente indicando, tra le altre informazioni, la data a decorrere dalla quale saranno attivati i servizi di maggior tutela o salvaguardia in assenza di una richiesta di *switching* da parte di un nuovo utente;
 - c) il SII, nei medesimi termini di cui alla precedente lettera b), provvede a comunicare a ciascuna controparte commerciale, se diversa dall'utente inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di trasporto relativo all'utente del trasporto cui la stessa risulta associata;
 - d) il SII provvede, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera a), a inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati all'utente del trasporto inadempiente la comunicazione di risoluzione del relativo contratto.
- 2.8 Un effetto diretto della risoluzione dei contratti di dispacciamento e di trasporto per il cliente finale è la risoluzione del contratto di fornitura con la propria controparte commerciale, alla quale segue l'eventuale attivazione del servizio di ultima istanza cui il cliente ha diritto.
- 2.9 Al fine di dare evidenza delle diverse azioni e delle tempistiche per l'effettuazione del processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, nello Schema 1 di

seguito riportato sono sinteticamente rappresentati i passaggi descritti ai precedenti punti 2.5 e 2.7.

Schema 1



2.10 Rispetto allo Schema 1 di cui al precedente punto, è opportuno evidenziare due aspetti afferenti al processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e di trasporto che rilevano ai fini del presente documento per la consultazione:

- A. il primo aspetto attiene al fatto che la garanzia richiesta da Terna a copertura del contratto di dispacciamento non tiene pienamente conto dell'esposizione finanziaria dell'utente maturata durante il *tempo di risoluzione contrattuale*, che decorre dalla comunicazione della risoluzione contrattuale da parte di Terna al SII fino alla data di efficacia della medesima. In tale periodo, l'utente a cui viene risolto il contratto potrebbe non effettuare correttamente l'attività di approvvigionamento dell'energia sul mercato e generare uno sbilanciamento pari fino al 100% dell'energia prelevata dai punti di prelievo presenti nel relativo contratto di dispacciamento (l'esposizione finanziaria di Terna potrebbe quindi aumentare notevolmente durante il *tempo di risoluzione contrattuale*);
- B. il secondo aspetto riguarda specificamente il *tempo di risoluzione contrattuale*, di durata totale pari a 17 giorni lavorativi. Tale tempistica, definita in esito al documento per la consultazione 446/2016/R/eel, è il risultato della somma di più intervalli temporali previsti sia per ragioni tecniche di processo sia per consentire al cliente finale di trovare un nuovo fornitore ed evitare l'attivazione del servizio di ultima istanza. In particolare:
 - i. i primi 2 giorni lavorativi sono necessari al SII per inviare le comunicazioni alle imprese di distribuzione interessate, alle controparti commerciali dei

- clienti finali titolari dei punti di prelievo presenti nel contratto di dispacciamento e/o trasporto risolto e ai clienti finali medesimi;
- ii. ulteriori 7 giorni lavorativi rappresentano il tempo di cui dispongono i clienti finali per sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura ed evitare così l'attivazione del servizio di ultima istanza, dal quale comunque potranno uscire in qualsiasi momento usufruendo della procedura di *switching* infra-mese;
 - iii. gli ultimi 8 giorni lavorativi rappresentano le tempistiche di processo necessarie per la gestione di una richiesta di *switching* (con facoltà di revoca da parte dell'utente richiedente).
- 2.11 Un ulteriore aspetto di cui tener conto nell'analisi del processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto è legato alle modalità di operare dell'utente risolto o della controparte commerciale del cliente finale, se diversa dall'utente, e riguarda l'eventualità (più probabile rispetto alle situazioni ordinarie) che l'utente stesso, o la controparte commerciale, pur continuando a fatturare il cliente finale anche per i consumi effettuati nei 17 giorni lavorativi del periodo di risoluzione contrattuale non adempia ai pagamenti nei confronti di Terna e delle imprese distributrici.
- 2.12 Con riferimento ai rapporti contrattuali con le imprese distributrici dell'utente per il quale viene risolto il contratto di dispacciamento è opportuno riportare quanto prevede l'articolo 4 della deliberazione 111/06 e cioè che il contratto di dispacciamento in prelievo e il contratto di trasporto sono tra loro collegati e la loro stipula, nonché la loro contestuale sussistenza e corretta esecuzione, costituiscono condizioni necessarie perché possa essere prelevata energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi; pertanto la risoluzione del contratto di dispacciamento comporta la conseguente e contestuale risoluzione dei contratti di trasporto stipulati dall'utente con una o più imprese distributrici.
- 2.13 Risulta intuitivo comprendere che, rispetto alla risoluzione del solo contratto di trasporto, la contestuale risoluzione del contratto di dispacciamento e del contratto di trasporto determina per il sistema nel suo complesso un impatto maggiore legato all'esposizione finanziaria sia di Terna che di tutte le imprese distributrici coinvolte.

3 Orientamenti in merito alla limitazione dell'esposizione del sistema in caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto

- 3.1 Al fine di perseguire l'obiettivo della limitazione dell'esposizione del sistema in caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, il modello che si intende prospettare prevede che siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) la risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto abbia efficacia a decorrere dalla data della comunicazione di Terna o dell'impresa distributtrice al SII;
 - b) il servizio di ultima istanza cui ha diritto il cliente finale venga attivato, stabilendo specifiche condizioni economiche, con decorrenza dal giorno successivo alla data di efficacia della risoluzione del contratto;
 - c) il cliente finale mantenga la possibilità di accedere alla procedura di *switching* veloce per uscire dal servizio di ultima istanza.
- 3.2 Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3.1, azzerando il *tempo di risoluzione contrattuale*, comportano il venir meno del rischio di aumento

dell'esposizione finanziaria per il sistema in detto periodo e, di conseguenza, dell'esigenza di copertura da parte del sistema.

- 3.3 Dal punto di vista delle responsabilità operative e gestionali, sin dal momento della comunicazione al SII da parte di Terna, con riferimento alla risoluzione del contratto di dispacciamento, o dell'impresa distributrice, con riferimento alla risoluzione del contratto di trasporto, l'utente non è più titolato ad acquistare l'energia sul mercato per i punti di prelievo interessati dalla risoluzione ed esso stesso, o la controparte commerciale se diversa, non è più titolata a fatturare i clienti finali. In particolare, in caso di risoluzione del contratto di dispacciamento, per le ragioni evidenziate al precedente punto 2.12, a decorrere dalla data della comunicazione di Terna al SII, si intendono conseguentemente risolti anche tutti i contratti di trasporto stipulati dall'utente con le imprese distributrici.
- 3.4 L'azzeramento del *tempo di risoluzione contrattuale* comporta l'attivazione sistematica del servizio di ultima istanza nei confronti dei clienti finali interessati dalla risoluzione contrattuale e rende necessario rivedere la procedura di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto.
- 3.5 In particolare, il nuovo processo di risoluzione del contratto di dispacciamento dovrebbe essere strutturato come segue:
- a) contestualmente all'invio della comunicazione di diffida prevista in applicazione dell'articolo 13 del Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo ai sensi della deliberazione n. 111/06 (di seguito: comunicazione di diffida), Terna comunica al SII il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo all'utente verrà risolto;
 - b) il SII provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di Terna, a comunicare alle imprese distributrici il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo all'utente del trasporto e dispacciamento verrà risolto;
 - c) decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida, in caso di inadempimento dell'utente del dispacciamento, Terna è tenuta a darne immediata comunicazione al SII e il contratto di dispacciamento si intende risolto con decorrenza dal medesimo termine;
 - d) il SII provvede a trasferire i punti oggetto del contratto risolto:
 - i. nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico per i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela;
 - ii. nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia per i clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia;
 - e) il servizio di maggior tutela o di salvaguardia è attivato con decorrenza immediata dalla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale di cui alla precedente lettera c) secondo le modalità previste al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel;
 - f) il SII provvede, tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera c), a comunicare a ciascuna controparte commerciale, se diversa dall'utente inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di dispacciamento relativo all'utente del dispacciamento cui la stessa risulta associata;
 - g) il SII provvede, entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera f), ad inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati all'utente del trasporto e dispacciamento inadempiente la comunicazione di risoluzione dei relativi contratti,


opportunamente rivista al fine di fornire al cliente finale tutte le informazioni necessarie a orientare le proprie scelte.

3.6 Analogamente, il nuovo processo di risoluzione del contratto di trasporto dovrebbe essere strutturato come segue:

- a) in caso di inadempimento dell'utente del trasporto, allo scadere dei termini previsti nell'Allegato B del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, l'impresa distributrice è tenuta a dare comunicazione al SII che il contratto di trasporto con riferimento al medesimo utente si intende risolto con efficacia immediata;
- b) il SII provvede a trasferire i punti oggetto del contratto risolto:
 - i. nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico per i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela;
 - ii. nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia per i clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia;
- c) il servizio di maggior tutela o di salvaguardia è attivato con decorrenza immediata dalla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale di cui alla precedente lettera a) secondo le modalità previste al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel;
- d) il SII provvede, tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera a), a comunicare a ciascuna controparte commerciale, se diversa dall'utente inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di trasporto relativo all'utente del trasporto cui la stessa risulta associata;
- e) il SII provvede, entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera d), ad inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati all'utente del trasporto inadempiente la comunicazione di risoluzione del relativo contratto, opportunamente rivista al fine di fornire al cliente finale tutte le informazioni necessarie a orientare le proprie scelte.

3.7 Nello Schema 2, di seguito riportato, viene sinteticamente illustrato il nuovo processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, in linea con quanto delineato ai precedenti punti 3.5 e 3.6.

Schema 2



- 3.8 Ai precedenti punti 3.5 e 3.6 si fa riferimento all'attivazione dei servizi di ultima istanza, servizio di maggior tutela e servizio di salvaguardia, ai fini della descrizione del modello prospettato, nel seguito del documento si fa riferimento genericamente al servizio di ultima istanza.
- 3.9 L'attivazione sistematica del servizio di ultima istanza, nelle circostanze di cui alla lettera e) del precedente punto 3.5 e alla lettera c) del precedente punto 3.6, prevista a tutela della continuità della fornitura per il cliente finale, dovrebbe avvenire per un periodo limitato a specifiche condizioni economiche tali che, da un lato non penalizzino il cliente finale, e dall'altro costituiscano un incentivo per il cliente a selezionare in tempi congrui una nuova controparte commerciale.
- 3.10 L'attivazione del servizio di ultima istanza si configura come un passaggio potenzialmente critico nella gestione della fornitura da parte del cliente che, in tale circostanza subisce passivamente tale atto d'ufficio che, seppure previsto a tutela del cliente, non tiene conto della sua volontà.
- 3.11 Al fine di minimizzare le potenziali criticità derivanti dall'attivazione del servizio di ultima istanza, tra le quali potrebbe esserci anche un aumento del mancato pagamento dei prelievi effettuati a seguito dell'attivazione del servizio, risulta fondamentale una tempestiva e corretta informazione nei confronti del cliente finale e l'applicazione di specifiche condizioni economiche nell'erogazione del servizio di ultima istanza.
- 3.12 Con riferimento a quest'ultimo aspetto, da un lato si ritiene non opportuno che il cliente finale si veda applicare, fin da subito, le condizioni economiche del servizio di salvaguardia in una situazione in cui l'attivazione del servizio avviene per motivi diversi rispetto alla propria volontà (risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto

- dell'utente), in cui il cliente non ha la possibilità di evitarne l'attivazione, anche in ragione delle tempistiche sopra prospettate. Dall'altro lato, dal momento in cui il cliente riceve la comunicazione di cui alla lettera g) del precedente punto 3.5 o alla lettera e) del precedente punto 3.6, prende consapevolezza di quanto accaduto con riferimento alla propria fornitura e acquisisce tutti gli elementi informativi per instaurare consapevolmente un rapporto contrattuale con una nuova controparte commerciale.
- 3.13 Affinché le condizioni di cui al precedente punto 3.9 possano essere rispettate, l'esercente il servizio di ultima istanza dovrà applicare specifiche condizioni economiche – descritte ai successivi paragrafi 3.18 e 3.19 – con riferimento all'energia prelevata fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio, successivamente a tale termine l'esercente applicherà le condizioni economiche normalmente previste per l'erogazione del servizio¹.
- 3.14 Il termine individuato al precedente punto 3.13 è ritenuto congruo per consentire ai clienti finali una gestione consapevole della propria fornitura e una scelta ragionata della propria nuova controparte commerciale e si rende possibile grazie al contenimento dell'esposizione del sistema caratteristico della soluzione proposta.
- 3.15 Il cliente finale, nei confronti del quale viene attivato il servizio di ultima istanza per risoluzione dei contratti di dispacciamento e/o trasporto dell'utente, avrà la possibilità di accedere alla procedura di *switching* veloce, già prevista in questa particolare fattispecie, che consente di uscire dal servizio in qualsiasi giorno del mese, in 8 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta da parte dell'utente del dispacciamento collegato alla nuova controparte commerciale individuata, evitando che i propri consumi vengano fatturati alle condizioni previste in caso di normale attivazione del servizio di ultima istanza.
- 3.16 È opportuno evidenziare che il modello prospettato offre maggiori garanzie in termini di solidità e affidabilità con riferimento alle obbligazioni contrattuali nei confronti di Terna e delle imprese distributrici, in considerazione anche della gestione centralizzata delle operazioni effettuate dal SII; tuttavia, al fine di evitare che l'attivazione del servizio di ultima istanza perduri nel tempo, è essenziale che il cliente finale riceva le informazioni corrette, esposte in modo chiaro e facilmente comprensibile, affinché abbia tutti gli elementi che gli consentano di gestire la propria fornitura in piena consapevolezza.
- 3.17 Pertanto, nella prospettiva di semplificare per il cliente finale la comprensione degli effetti della risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto sulla propria

¹ Le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia sono definite dall'articolo 29 del vigente TIV. In particolare, l'articolo 29 comma 29.11 del TIV prevede che, fatte salve le disposizioni di cui al comma 29.8, lettera c), relative alla corresponsione degli interessi di mora e dei costi di recupero nei casi in cui il cliente non rispetti i termini di pagamento indicati in fattura, i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia con riferimento a ciascun punto di prelievo servito siano non superiori alla somma de:

- a) i corrispettivi unitari a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, pari alla somma tra:
 - i. il valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese;
 - ii. il parametro Omega, pari, per ciascuna area territoriale, al valore offerto nell'ambito delle procedure concorsuali dall'esercente selezionato;
 - iii. La somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall'esercente la salvaguardia relativi al servizio di dispacciamento, ad eccezione di quelli relativi allo sbilanciamento;
- b) i corrispettivi applicati dall'impresa distributtrice all'esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A, UC e MCT e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributtrice;
- c) il corrispettivo C_{SAL} relativo alla copertura degli oneri per la morosità dei clienti non disalimentabili, cui valori sono determinati nella Tabella 7 del TIV.

fornitura, la comunicazione attualmente prevista da parte del Gestore del SII ai medesimi dovrà essere riformulata al fine di trasmettere:

- a) l'avvenuta risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'utente responsabile dell'energia prelevata con riferimento al proprio contratto di fornitura, con l'indicazione della data;
- b) l'avviso che, di conseguenza, il cliente finale non deve pagare il proprio venditore per i prelievi effettuati successivamente alla data indicata ai sensi della precedente lettera a);
- c) l'avvenuta attivazione del servizio di ultima istanza cui il cliente ha diritto, con l'indicazione della data e della ragione sociale dell'esercente;
- d) l'avviso che il servizio di ultima istanza prevede l'applicazione di specifiche condizioni economiche ai prelievi di energia effettuati fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di cui alla precedente lettera c) e che, ai prelievi di energia effettuati successivamente a tale data, verranno applicate le condizioni economiche normalmente previste per l'erogazione del servizio di ultima istanza;
- e) l'avviso che il cliente finale, una volta selezionata una nuova controparte commerciale, può accedere ad una apposita procedura veloce di cambio fornitore che gli consente di uscire dal servizio di ultima istanza in qualsiasi giorno del mese.

3.18 Al fine dell'applicazione delle condizioni economiche temporanee non penalizzanti nell'attuale configurazione dei servizi di ultima istanza, si intende prevedere:

- a) per i clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia, che la fatturazione possa avvenire, con riferimento ai prelievi effettuati fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio, fissando il parametro Omega pari a zero;
- b) per i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela, le medesime condizioni di erogazione del servizio.

3.19 Infine, dovrà essere previsto uno specifico meccanismo che compensi gli esercenti la salvaguardia delle differenze tra quanto fatturato ai clienti finali, ai sensi del precedente punto 3.18, lettera a) e le condizioni economiche normalmente previste per l'erogazione del servizio di ultima istanza. Considerata la finalità e l'ambito di applicazione di tale misura, che nell'attuale configurazione dei servizi di ultima istanza comprende i clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia, si ritiene opportuno che gli oneri siano recuperati nell'ambito del corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all'Articolo 25bis del TIS.

Spunti per la consultazione

Q1 *Si ravvedono criticità in merito all'anticipazione dell'efficacia della risoluzione contrattuale? Se sì, indicare quali.*

Q2 *Si ravvedono criticità in merito alla previsione di anticipare e di attivare in ogni caso il servizio di ultima istanza cui il cliente finale ha diritto? Se sì, indicare quali.*

Q3 *Si ravvedono criticità in merito alla logica sottostante la determinazione delle condizioni economiche differenziate del servizio di ultima istanza e all'applicazione delle stesse nei confronti dei clienti finali? Se sì, indicare quali.*

Q4 *Si ritiene opportuno prevedere che il SII quando riceve la comunicazione di diffida nei confronti dell'utente del dispacciamento e trasporto comunichi anche alla*

controparte commerciale del cliente il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento e/o trasporto relativo all'utente verrà risolto? Indicare le ragioni per le quali si ritiene opportuna o meno tale previsione.

- Q5** *Si ravvedono criticità in merito alla comunicazione effettuata nei confronti dei clienti finali per i quali è stato attivato il servizio di ultima istanza a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto dell'utente? Se sì, indicare quali.*
- Q6** *Stante l'attuale configurazione dei servizi di ultima istanza, con riferimento ai clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia, si ravvedono criticità nel prevedere che la fatturazione avvenga fissando il parametro "Omega" pari a zero? Se sì, indicare quali.*
- Q7** *Stante l'attuale configurazione dei servizi di ultima istanza si ravvedono criticità in merito alla previsione che gli oneri siano recuperati nell'ambito del corrispettivo di cui all'Articolo 25bis del TIS? Se sì, indicare quali.*

4 Tempistiche e modalità di implementazione

- 4.1 Dal punto di vista delle implementazioni tecniche e dell'adeguamento dei sistemi informativi, il modello descritto al precedente paragrafo 3, non necessita di interventi particolarmente rilevanti né per gli operatori di mercato, né per Terna, le imprese di distribuzione e il SII.
- 4.2 In dettaglio, pur garantendo il tempo necessario per la modifica dei flussi informativi contenenti le comunicazioni previste ai sensi del TIMOE, in particolare verso i clienti finali e per l'implementazione delle procedure necessarie alla corretta esecuzione del processo a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto, le tempistiche previste potrebbero essere relativamente brevi.
- 4.3 Tuttavia, per l'entrata in operatività del nuovo modello delineato, è necessario tener conto anche del tempo necessario agli esercenti i servizi di ultima istanza, in particolare, attualmente, gli esercenti il servizio di salvaguardia, per implementare le modifiche alla fatturazione verso i clienti finali, al fine di applicare condizioni economiche differenziate ai prelevi effettuati a seguito dell'attivazione del servizio medesimo.
- 4.4 Si ritiene, pertanto, che il nuovo processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e/o trasporto e attivazione dei servizi di ultima istanza, descritto nel presente documento per la consultazione, possa essere operativo entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.

- Q8** *Si condividono gli orientamenti in merito alle modalità e tempistiche di implementazione descritti nel presente paragrafo? Se no, indicare le motivazioni.*